

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA

ISTITUTO " LUIGI CONFIGLIACHI "

Via Sette Martiri, n°33 - PADOVA

OGGETTO


PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CUCINA
E SERVIZI GENERALI - REALIZZAZIONE DI
NUOVI SPAZI FUNZIONALI AL PIANO RIALZATO

ALL.

3

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DEI LAVORI - PARTE I
NORME GENERALI



PROGETTISTA



STUDIO DEGLI ARCHITETTI
MONTIN ANGELO E MONTIN LILIANA

Via 16 Marzo n°4 35020 ALBIGNASEGO (PADOVA) tel. 049/710551 fax 049/7313211 e-mail: a.mt@libero.it

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

DATA	AGG.		AUTORE
Luglio 2012	Novembre 2012	Elaborato adeguato a seguito validazione	
Settembre 2012			

Capitolato Speciale di Appalto dei lavori

Parte I – NORME GENERALI

INDICE

PARTE I[^]

Capo I

Natura ed oggetto dell'appalto

ART. 1	OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 3	DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO	PAG. 4
ART. 4	CATEGORIA PREVALENTE	PAG. 4
ART. 5	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 5

Capo II

Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

ART. 6	QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	PAG. 5
ART. 7	CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	PAG. 6

Capo III

Schema di contratto

ART. 8	NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO	PAG. 6
ART. 9	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	PAG. 7
ART. 10	ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI	PAG. 7

Capo IV

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

ART. 11	LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO, MISURA ED ECONOMIA	PAG. 8
ART. 12	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	PAG. 9
ART. 13	PREZZO CHIUSO	PAG. 10
ART. 14	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI	PAG. 10
ART. 15	VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI AL PROGETTO APPROVATO	PAG. 10
ART. 16	VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO	PAG. 10
ART. 17	VARIAZIONI ALL'IMPORTO CONTRATTUALE	PAG. 11

Capo V

Cauzione e garanzie

ART. 18	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA-RITENUTE DI GARANZIA	PAG. 12
---------	--	---------

Capo VI

Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell'appaltatore

ART. 19	MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	PAG. 13
ART. 20	ORDINI DI SERVIZIO	PAG. 13
ART. 21	INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	PAG. 13
ART. 22	CONFERME	PAG. 15
ART. 23	CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	PAG. 15

Capo VII

Disposizioni in materia di sicurezza

ART. 24	NORME DI SICUREZZA GENERALI – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	PAG. 15
---------	--	---------

Capo VIII

Disciplina del subappalto

ART. 25	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	PAG. 17
---------	---------------------------	---------

Capo IX

Termine per l'esecuzione dei lavori

ART. 26	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	PAG. 18
ART. 27	CONSEGNA DEI LAVORI- SOSPENSIONE DEI LAVORI	PAG. 19
ART. 28	NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO	PAG. 19

Capo X

Disposizione per l'ultimazione

ART. 29	ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO	PAG. 20
---------	--	---------

Capo XI

Disposizione per risoluzione contratto e definizione del contenzioso

ART. 30	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	PAG. 20
ART. 31	DEFINIZIONE DEL CONTEZIOSO	PAG. 22

Capo XII

Norme Finali

ART. 32	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	PAG. 22
ART. 33	SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI	PAG. 22

- PARTE 1^ -

Capo I

Natura ed oggetto dell'appalto

ART. 1

OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per i lavori di "Ampliamento per la realizzazione della nuova cucina e servizi generali – realizzazione di nuovi spazi funzionali al piano rialzato", con il corrispettivo di cui al successivo art. 2, da liquidare secondo quanto disposto al successivo art. 12 e da ultimare nel termine di cui al successivo art. 28.

Le norme del presente capitolato si applicano sia alle opere in appalto, che alle opere a carico del gestore, di cui all'elenco contenuto nei capitolati speciali di appalto – parte II, ad eccezione delle norme relative alla contabilizzazione dei lavori, poiché le opere a carico del gestore verranno compensate dall'ente con il costo pasto, secondo quanto previsto dal contratto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza è di complessivi € 2.069.632,66, suddiviso in opere a corpo, a misura e oneri per la sicurezza, come risulta dalla seguente tabella:

A	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 1.921.825,02
B	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 87.157,64
	Sommano	€ 2.008.982,66
C	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 60.650,00
	Importo totale a base d'asta	€ 2.069.632,66

Ai sensi dell'art.86 – comma 3-ter, e dell'art.131 – comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" i costi della sicurezza pari a €60.650,00 non sono soggetti a ribasso d'asta.

All'importo contrattuale di €2.008.982,66 deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di €60.650,00 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo delle lavorazioni a carico del Gestore, compresi oneri per la sicurezza è di complessivi € **229.275,03**, suddiviso in opere a corpo e oneri per la sicurezza, come risulta dalla seguente tabella:

A	IMPORTO LAVORI	
	- opere edili e strutturali	€ 36.349,40
	- impianti ITS, meccanici e antincendio	€ 153.075,63
	- impianti elettrici	€ 34.000,00
	Sommano	€ 223.425,03
C	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.850,00
	Importo totale delle lavorazioni a carico gestore	€ 229.275,03

ART. 3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO

Le opere comprese nel presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati, si possono in sintesi riassumere, con il relativo importo e l'incidenza percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, come segue:

Lavori a misura

N	GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE	IMPORTO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
1	- DEMOLIZIONI E LIEVI - SCAVI TERRA E REINTERRI	87.157,64	4,34%

Lavori a corpo

N	GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE	IMPORTO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
2	- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CALCESTRUZZI ED ELEMENTI IN C.A. - SOTTOFONDI, SOLAI E MASSETTI - MURATURE	899.240,05	44,76%
3	- INTONACI - ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI - CANNE FUMARIE E DI AERAZIONE - OPERE DI LATTONIERE	236.488,72	11,77%
4	- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE DI FABBRO - OPERE DI PITTORE - OPERE IN PIETRA NATURALE - ASSISTENZE MURARIE	217.087,48	10,82%
5	- FOGNATURE - OPERE ESTERNE E LINEA VITA	125.100,39	6,22%
6	- ASCENSORI MONTACARICHI/MONTALETTEGHE	74.000,00	3,68%
7	- IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	177.248,15	8,82%
8	- IMPIANTO ELETTRICO	192.660,00	9,59%
	Sommano lavori a corpo	1.921.824,79	95,66%

	IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA	2.008.982,43	100%
--	---	---------------------	-------------

ART. 4

CATEGORIA PREVALENTE

Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/10 e dal D. Lgs.vo n. 163/06, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliamene illustrati nel Capo 1° del presente capitolato, per l'importo totale indicato al precedente art. 2 sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

A - Categoria prevalente OG1 opere edili ed affini – edifici civili e industriali; Categoria scorporabile OG11 – impianti tecnologici per l'importo di € 369.908,15;

Potranno partecipare all'appalto le imprese in possesso di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per una categoria prevalente OG1 e per classifica III bis che aumentata di 1/5 sia non inferiore all'importo complessivo dell'appalto in oggetto.

ART. 5

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto si intende stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53 comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 43 comma 6 e 119 comma 5 del DPR 207/2010.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" (di seguito denominata semplicemente "lista"), di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2 prevista a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori di cui all'articolo 2 previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui alla tabella dell'articolo 2, riga A et B – lavori a corpo e a misura - mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla tabella dell'articolo 2, riga C, costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi.

Capo II

Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

ART. 6

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del D.M. 145/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.

L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio crederà ma con razionale sviluppo per darli compiti nel termine utile.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare la esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne altre anche iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l'Impresa possa prendere compensi o prezzi diversi da quelli segnati in elenco.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

L'Impresa avrà facoltà di provvedere i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.

ART. 7

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del D.P.R. n. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal Collaudatore in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

In ogni caso i materiali finiti e le lavorazioni previste nelle Liste delle Lavorazioni, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori, tramite modello allegato al presente Capitolato "RICHIESTA DI IDONEITA' DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI" (Allegato A)

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

CAPO III

Schema di contratto

ART. 8

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 554/99, dal decreto legislativo n.163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;
- D.P.R. 210/2010;
- regolamento del sistema unico di qualificazione ex art.8 della legge 109/94, approvato con D.P.R. 25/1/2000, n. 34;
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- T.U. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni di **Responsabile del Procedimento** verranno svolte dal Direttore Generale dott. Pierluigi Donà, che si avvarrà di un supporto esterno ai sensi dell'art. 10 del Codice Contratti.

La composizione **dell'Ufficio della direzione dei lavori** di cui all'art.147 del DPR n. 207/10 verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del responsabile del procedimento.

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i **Direttori Operativi**, che gli **Ispettori di cantiere**, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il **Direttore dei Lavori** provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul **giornale dei lavori** e controfirmate dal direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'Ufficio della direzione dei lavori in sua assenza.

ART. 9

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Il Capitolato Generale di appalto per i lavori pubblici predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. n°145 del 19/04/2000 (che non si allega per brevità) per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/10, alle cui norme l'impresa è vincolata e tenuta ad osservare, quando non siano in opposizione con il presente Capitolato;
- Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori – parte I – NORME GENERALI;
- Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori – parte II: opere edili/strutturali, impianti elettrici, impianti ITS;
- La Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera con i prezzi unitari offerti dall'Impresa.
- Le relazioni tecniche;
- Tutti gli elaborati grafici progettuali messi a base di gara, compresi particolari costruttivi,,: architettonici, strutturali, impiantistici;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 81/08.

ART. 10

ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- ✓ norme legislative e regolamentari di carattere generale;
- ✓ contratto di appalto;
- ✓ Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici
- ✓ Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori – parte I e parte II
- ✓ elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le descrizioni delle lavorazioni la scelta della realizzazione delle lavorazioni sarà quella più favorevole per l'Amministrazione, a giudizio insindacabile della D.L.

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali ecc..che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali o dal capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto.

Capo IV

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

ART. 11

LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO, MISURA ED ECONOMIA

Lavori a corpo:

Il prezzo dei lavori a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d'opera, le opere provvisorie, le assicurazioni e le imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del capitolato allegato.

Il prezzo dei lavori a corpo deve intendersi fisso ed invariabile ma tuttavia – laddove ne ricorrano le condizioni – assoggettabile alla definizione di "prezzo chiuso", riportata all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo, si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Lavori a misura:

I lavori a misura saranno computati secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente Contratto senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro sarà comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Lavori in economia:

Qualora nell'ambito dei lavori oggetto del presente contratto si rendesse necessaria la realizzazione di lavori in economia, tali prestazioni saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sarà desunto dal prezzario regionale vigente e dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere

e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 12

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'art. 3 del presente capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti dall'impresa nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori".

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 del D.L. 28/03/1997, n. 79, convertito in legge 28/05/1997, n. 140, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto.

L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato.

Durante il corso dell'opera l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta ed ogni altra ritenuta, raggiunga la somma di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila). Gli oneri della sicurezza, per l'importo evidenziato nel bando di gara, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento dei lavori.

Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai.

Il Direttore dei Lavori, redige uno stato d'avanzamento dei lavori quando gli stessi in base agli atti contabili abbiano raggiunto l'importo di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) al netto del ribasso d'asta e della trattenuta dello 0.50.

Nello stato d'avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/10.

Nella redazione dello stato d'avanzamento sono ammesse le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.194 del D.P.R. 207/10.

Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto al Responsabile del procedimento perché provveda, entro 3 (tre) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all'ammontare del credito maturato.

Nel certificato d'acconto si terrà conto delle provviste dei materiali in cantiere riconosciuti in massima accettabili e non messi in opera accreditandoli per metà del loro valore come materiali grezzi.

A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L..

Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare.

In materia di interesse per ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 144 del D.P.R. 207/10 nonché dell'art.49.

Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accreditato da parte dell'istituto mutuante.

ART. 13

PREZZO CHIUSO

Per effetto dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs.vo n. 163/06 al presente appalto non si può procedere alla revisione dei prezzi.

Il *prezzo chiuso* di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 è applicabile all'importo dei lavori ancora da eseguire *"per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna"*.

Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso a seguito della eventuale maturazione delle condizioni di cui all'art. 133, del decreto legislativo n. 163/2006, va tenuto presente che:

L'importo da prendere in esame è quello delle lavorazioni eseguite in ciascuno degli anni indipendentemente dalla data in cui sono stati contabilizzate;

In deroga a quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D. Lgs.vo n. 163/06, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

ART. 14

LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI

Qualora per variazioni e addizioni regolarmente autorizzate, per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, o per sopravvenute disposizioni e prescrizioni, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma di quanto previsto dall'art.163 del D.P.R. 207/10, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

I prezzi unitari si riferiscono a prestazioni perfette e finite, funzionanti e funzionali, in ogni parte. In particolare si precisa che i prezzi per la mano d'opera si riferiscono ad operai idonei, provvisti dei necessari attrezzi e che i prezzi dei noleggi sono comprensivi anche di tutti gli oneri dell'Appaltatore per l'approntamento a piè d'opera dei mezzi di lavoro e per il trasporto degli stessi a magazzino a prestazione finita.

ART. 15

VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI AL PROGETTO APPROVATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art.132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale di Appalto da ora denominato C.G.A..

ART. 16

VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, come previsto dall'art.161 del D.P.R. n.207/10. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Variazioni in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore. Nei casi previsti dall'art.162 del D.P.R. 207/10 l'impresa appaltatrice può proporre al Direttore Lavori variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori. Le procedure per la proposta e la determinazione avranno la forma indicata nel medesimo art. 162.

Diminuzione dei lavori. Con riferimento all'art.162 del D.P.R. 207/10, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.P.R. 207/10, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. 17

VARIAZIONI ALL'IMPORTO CONTRATTUALE

A norma dell'art.161 del D.P.R. 207/10, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art.161, comma 6, e 136 del DPR 207/10, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni, nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto dell'importo appaltato, si rimanda ai commi 14 e 15 del sopra citato art.161.

Capo V

Cauzione e Garanzie

ART. 18

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Con riferimento all'art. 75, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta in sede di gara, con una **cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo a base d'asta, anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, mentre la **garanzia fideiussoria** è fissata nel 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

La fidejussione bancaria o assicurativa o di intermediari finanziari dovrà essere presentata unitamente ad una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere persona autorizzata ad impegnare l'Istituto o Compagnia. A tale dichiarazione dovrà essere allegata una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% detta aliquota dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% come disposto dall'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

Detta garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, intestata quale Ente garantito, all'Amministrazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della garanzia sopra detta, per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 123 del D.P.R. 207/10.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo progressivo dei lavori come disposto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Allo svincolo della ritenuta sopra detta, fermo restando la facoltà di fare ricorso ad essa per eventuali inadempienze secondo quanto precisato al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli Enti competenti devono far pervenire all'amministrazione tramite il DURC e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa (art.129, primo comma del D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 e art.125 del "Regolamento" approvato con D.P.R. n.207 del 2010), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. La polizza, dovrà garantire, sempre e ovunque, ogni danno causato a persone e cose e tenere le conseguenti indennità non obbligate alla corresponsione di qualsiasi tipo di "franchigia", **franchigia che, ove operante, dovrà essere sempre e totalmente a carico dell'Appaltatore (contraente) e non dell'assicurato** (ISTITUTO "L. CONFIGLIACHI"), **né dei terzi danneggiati.**

La polizza inoltre, copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell'esecuzione dei lavori da contraenti dell'appaltatore. La garanzia assicurativa deve comprendere altresì la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull'appaltatore per danni cagionati a terzi da contraenti dell'appaltatore.

Capo VI

Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell'appaltatore

ART. 19

MODALITÀ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Stazione appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90, nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute nei Capitolati Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al precedente articolo 9, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'Amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 20, con particolare riferimento:

- ✓ L'obbligo di eseguire, a suo carico, le analisi chimiche sul terreno di scavo che verrà riutilizzato in cantiere per ricarica e/o riempimento di scavi.
- ✓ All'obbligo di trasporto a **discariche autorizzate** del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di aver preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 e di quanto disposto dalla D.G.R.V. n.2424 del 08/08/2008;
- ✓ All'obbligo, a lavori ultimati, di **ripristino dello stato dei luoghi** interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

ART. 20

ORDINI DI SERVIZIO

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del Contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal D.L.

ART. 21

INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'installazione e gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del T.U. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche locali, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Padova, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri e obblighi sotto riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura.

Il rilievo piano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, la fornitura di tecnici, manodopera e materiali necessari per tracciamenti, misurazioni, prove di carico su strutture relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità dei lavori e operazioni di collaudo.

L'accertamento delle presenze sulle aree interessate dai lavori di eventuali reti di impianti, superficiali, o interrato, di scoli e canalizzazioni, se il Direttore dei lavori ne dispone lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

L'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano giurato ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646;

L'acquisizione di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, comprese le occupazioni temporanee o definitive.

Gli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

Il mantenimento a propria cura e spese delle vie e passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni non previsti nei lavori a corpo inerenti la sicurezza, ma reputati necessari durante l'esecuzione dei lavori per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

L'installazione di tabelle, segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte, oltre a tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività, che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori e non previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

La manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la riparazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi di servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada, nonché delle disposizioni che potrebbero essere impartite in proposito dalla direzione dei lavori;

La fornitura e posa in opera di una tabella con le indicazioni dei lavori, su indicazioni impartite dalla D.L.;

L'apprestamento del box prefabbricato in uso per lo svolgimento delle attività dell'ufficio di direzione dei lavori secondo quanto previsto nel piano di sicurezza, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

La tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 22, oltre ad altre eventuali prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore.

L'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal T.U. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;

La fornitura e posa in opera, all'impianto del cantiere, di una tabella con l'indicazione dei lavori che verranno realizzati e del relativo importo, dell'impresa aggiudicataria ed eventuali imprese subappaltatrici, del Responsabile del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'Ufficio di direzione dei lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori da sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei lavori;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:

La eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dall'art. 187 del D.P.R. n. 207/10 e da liquidare sulla base del prezzo offerto dall'impresa.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza alcun diritto di ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante;

La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

ART. 22

CONFERME

Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara **conferma**:

Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

Di aver verificato e constatato la congruità e la completezza dei particolari posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare riferimento alla tipologia d'intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 2;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi.

ART. 23

CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del D.P.R n° 207/10 per quanto attiene l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere di propria iniziativa o, in difetto su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche, prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali, ai fini dell'approvazione prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove in caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo.

Sono a carico dell'Amministrazione gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie; la spesa è da imputare nelle somme a disposizione del Quadro economico di progetto nella voce spese per collaudi.

Per dette prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

Capo VII

Disposizioni in materia di sicurezza

ART. 24

NORME DI SICUREZZA GENERALI - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.**
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.**
- 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.**
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.**

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «*incident and injury free*».

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.**
- 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell'articolo 15 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.**

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100, del Titolo IV e dell'Allegato XV punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'Allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dal Titolo IV e dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XIII del decreto stesso.
2. *I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all'art. 100 del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'Allegato XV punto 2 dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.*
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Capo VIII

Disciplina del subappalto

ART. 25

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal comma così modificato, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% e che l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

Che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

Che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmetta la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/10, in relazione alle categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o cottimo;

Che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006.

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

Dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con **ribasso non superiore al venti per cento**;

Poiché nel bando di gara l'Amministrazione indicherà che non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è obbligo dell'Appaltatore di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

L'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'ispettorato del lavoro, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per eliminare tale inadempienza.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Le opere scorporabili non possono essere affidate in sub-appalto e devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti qualificati per la categoria corrispondente alla tipologia di opere scorporabili.

Capo IX

Termine per l'esecuzione dei lavori

ART. 26

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, come previsto dall'art. 43 comma 10 del DPR 207/2012.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 27

CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori seguirà la procedura di cui al D. Lgs 20/03/2010 n.53.

In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del D.P.R. n. 207/10, la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando essa richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del procedimento, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità tempestiva di rimozione di tale impedimento.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentono di procedere parzialmente o totalmente al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione anche parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 158, comma 7, del D.P.R. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun maggior compenso per l'esecuzione dei lavori per parti e/o a stralci, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori e/o della Committenza.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 159, comma 7, del D.P.R. 207/10.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse *condizioni climatiche*, a *causa di forza maggiore*, o ad altre *circostanze speciali* di cui al primo comma dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/10, L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. 159, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 159, ove ritenga cessate le cause di sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano determinate dalle ragioni di *pubblico interesse o necessità* di cui all'art. 158, comma 2 del D.P.R. n. 207/10, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel caso in cui la Stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso art. 159, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 160 del D.P.R. n. 207/10.

Nel caso di sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, pena la decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158, comma 8, del D.P.R. 207/10.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del D.P.R. n. 207/10 per l'intero periodo di sospensione, soltanto se i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

ART. 28

NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 720 (**settecentoventi**) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di consegna dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore:

Il ritardo nell'apprestamento del cantiere;

Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che la Stazione appaltante deve effettuare entro il termine di 15 giorni;

Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e maestranze.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, **una penale**, a norma dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/10, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale verrà iscritta nello stato finale a debito dell'Appaltatore. L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore netto dell'appalto.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Capo X

Disposizione per l'ultimazione

ART. 29

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 159 del D.M. 207/10, comma 12, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale provvede, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere, in caso di esito positivo, in duplice originale, apposito certificato sottoscritto anche dell'Appaltatore o da suo rappresentante e a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione lavori viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro **tre mesi** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/10.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. n. 207/10, entro **10 giorni** dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, entro **sessanta giorni** all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, accompagnato da una relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del richiamato D.P.R. n. 207/10.

Le operazioni di **collaudo** dovranno concludersi entro **sei mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Capo XI

Disposizione per risoluzione contratto e definizione del contenzioso

ART. 30

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:

Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 135 del decreto legislativo n. 163/2006 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante, circa il riappalto per il completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 123, comma 3 del D.P.R. n. 207/10 oppure per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi 136 del decreto legislativo n. 163/2006, è fatta all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo:

Nel caso di **risoluzione del contratto**, l'accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere

possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all'Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e la relativa presa di possesso da parte dell'Amministrazione;

Nel caso di **esecuzione d'ufficio**, l'accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell'art. 140 comma 1 D. Lgs.vo 163/06 o tramite nuovo appalto.

In relazione di quanto sopra:

nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d'ufficio a carico dell'Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso:

nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione.

Sempre nel caso di **esecuzione d'ufficio**, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dall'Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente, con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo con la presenza di due testimoni, materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante e a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Gli eventuali materiali, macchinari ed attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell'Appaltatore subentrante con l'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d'asta, con maggiore costo a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l'uso dei macchinari e attrezzature da impiegare per l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizione di normale manutenzione, fino alla riconsegna, da effettuare con verbali redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio con i due Appaltatori, ogni volta che non è più necessario il loro impiego.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove si debba applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con il conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante: ponendo a base d'asta del riappalto, oppure a base dell'affidamento del secondo classificato, l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l'applicazione dei prezzi dell'elenco posto a base di gara dell'appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall'Appaltatore inadempiente;

Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi del sopra richiamato articolo, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

L'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento al secondo classificato o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

L'importo delle penali per il periodo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 159, comma 14 del D.P.R. 207/10, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006, **ai fini dell'applicazione delle penali** di cui all'ultimo capoverso, il **periodo di ritardo** è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al **programma esecutivo dei lavori** di cui all'art. 43, comma 10 del D.P.R. N° 207/10 ed il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 31

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'art. 164 del D.P.R. 207/10, circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, il contenzioso, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, può essere risolto secondo quanto disposto negli artt. 239 e 240 del D. Lgs.vo 163/06; se l'Accordo bonario non è raggiunto, si procede ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs.vo 163/06 e dell'art. 3, commi 19 - 21, della legge n. 244/2007.

Capo XII

Norme finali

ART. 32

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e all'art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione dei lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione appaltante ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0.50% dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 33

SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano le imposte e qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro gravi sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome della Stazione appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.

ALLEGATO A: "MODELLO PER LA RICHIESTA DI IDONEITA' DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI"

ALLEGATO A

**RICHIESTA DI IDONEITA' DEI MATERIALI
O DELLE LAVORAZIONI NEI LAVORI PUBBLICI**

All'attenzione
del Direttore dei Lavori

c/o Istituto "L: Configliachi"
Via Sette Martiri, 33
35143 PADOVA

OGGETTO: _____

Visto l'ART. 167 del D.P.R. n. 207/10;

Si richiede l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori dell'idoneità del materiale o componente di seguito elencato:

Si dichiara che il materiale o componente è di caratteristiche e/o qualità:

SUPERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

CORRISPONDENTE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

INFERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto;

(* indicare la motivazione)

In allegato:

Scheda tecnica

Disegni tecnici

Campioni

Altro _____

Sono a conoscenza che:

- i materiali o componenti avranno accettazione definitiva solo dopo la posa in opera;
- qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche superiori, non verrà applicato nessun nuovo prezzo o sovrapprezzo, i materiali o componenti saranno contabilizzati come se corrispondessero alle prescrizioni contrattuali;
- qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche inferiori, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione dell'intervento.

